

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SCOTTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANNA SCOTTI

Seduta del 12/12/2018

FATTO

La questione oggetto della controversia attiene all'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la documentazione relativa ad una esposizione che ha determinato una segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Con ricorso del 3 ottobre 2018 – preceduto da reclamo del 30 maggio 2018, non riscontrato dall'intermediario – la società ricorrente ha esposto di non essere riuscita a ottenere chiarimenti e copia della documentazione afferente un debito segnalato a sofferenza nella Centrale dei Rischi, che, dalle uniche informazioni ricevute, pare essere stato contratto con un istituto di credito successivamente incorporato da altro intermediario e poi ceduto alla resistente nell'ambito di una cartolarizzazione dei crediti a sofferenza. Si è rivolta, pertanto, all'Arbitro bancario finanziario chiedendo *“un intervento chiarificatore immediato al fine di consentire al sottoscritto di conoscere sia l'entità del presunto debito, sempre che questo esista, sia la possibilità, se dovesse essere confermato e neppure prescritto, di poterlo estinguere. In modo particolare il sottoscritto chiede l'esibizione dei titoli a conferma del presunto credito”*.

Nelle controdeduzioni, presentate il 5 novembre 2018, l'intermediario ha rilevato che – conformemente a quanto già comunicato alla società ricorrente - il credito in questione derivava da effetti cambiari e da un assegno insoluto e protestato, nonché da uno scoperto di conto corrente. Tale credito era stato ammesso al passivo del fallimento del debitore per la complessiva somma di € 41.599,12 all'udienza di verifica del 19 marzo 1997. Peraltro, la procedura concorsuale era stata chiusa in data 27 marzo 2014 senza incassi a favore

della creditrice, rendendo quindi il credito nuovamente esigibile nei confronti del debitore. Successivamente, in data 27 giugno 2014, il credito era stato acquistato da una società di cartolarizzazione ai sensi della L. 130/99 e dell'art. 58 del TUB nell'ambito di una cessione in blocco dei crediti a sofferenza, con adempimento delle rituali forme di pubblicità. A sua volta, in data 2 febbraio 2015, la società di cartolarizzazione aveva dato mandato all'intermediario resistente di gestione e riscossione dei crediti oggetto della cessione.

Sulla base di tale premessa, la resistente ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva - anche con riferimento alla richiesta di copia della documentazione avanzata dal ricorrente - precisando di aver operato soltanto come *servicer* dell'effettivo titolare del credito, che resta la società di cartolarizzazione; in particolare, l'attività di *servicer* non consente di imputargli la titolarità del credito, il cui inadempimento aveva determinato la segnalazione "a sofferenza" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Pertanto, la resistente ha chiesto all'Arbitro di dichiarare: *"1) la carenza di legittimazione passiva (...) ritenendo di conseguenza la stessa indenne da ogni richiesta, con rigetto di ogni istanza del ricorrente formulata in suo danno; 2) nel merito rigettare integralmente tutte le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutto quanto sopra rappresentato; 3) con vittoria di spese"*.

DIRITTO

La questione preliminare su cui il Collegio è chiamato a pronunciarsi concerne l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario resistente.

Risulta dagli atti del procedimento che il rapporto contrattuale dedotto nel presente procedimento è stato oggetto di una operazione di cartolarizzazione dei crediti, effettuata ai sensi della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) e dell'art. 58 del t.u.b. (pubblicata in G.U. n. 80 dell'8 luglio 2014), che, come noto, attua la cessione in blocco e a titolo oneroso dei crediti da parte di una impresa (*originator*) ad un soggetto economico appositamente costituito (*special purpose vehicle*, in acronimo SPV), nell'ambito della quale il portafoglio dei crediti forma un patrimonio separato. Il *servicer* - attuale resistente - svolge il servizio di gestione e incasso, cura il recupero dei crediti, nonché gli altri adempimenti previsti dalla legge e dalla normativa secondaria ed agisce sempre nell'ambito di un rapporto di mandato.

Ciò premesso, come ha rilevato questo Collegio in una controversia in termini, "è indubbio, in casi come quello di specie in cui il credito ha formato oggetto di cessione, che il soggetto su cui si appuntano gli obblighi di trasparenza e informativa, e dunque anche l'obbligo di consegnare la documentazione relativa alle condizioni contrattuali alle operazioni poste in essere di cui ragiona l'art. 119 TUB, oltre ad essere ovviamente l'intermediario con cui *ab origine* si intratteneva il rapporto, sia al massimo, e poi unicamente nei limiti in cui si tratti di documentazione di cui esso possa disporre perché interessante fatti successivi alla cessione, solo l'attuale titolare del credito, cioè la società di cartolarizzazione, ma non certo chi, come il resistente, opera semplicemente quale *servicer*, e dunque rivestendo la mera qualità di mandatario.

Insomma, e per concludere, quel che si vuol dire è che se il ricorrente ritiene essere rimasto insoddisfatto il suo diritto a ricevere documentazione e informazioni ai sensi della disciplina in materia di trasparenza bancaria (il che sembra, peraltro, doversi escludersi, sia consentito notarlo incidentalmente, tenuto conto anche della corrispondenza depositata in atti dallo stesso resistente), egli è comunque tenuto ad agire, per vedere il suo interesse soddisfatto, nei confronti appunto dei soggetti che erano gravati da tali obblighi e non certo nei confronti di chi ha solo una funzione di gestione nell'ambito delle

attività di recupero del credito” (ABF Napoli decisione n. 418/2012). Pertanto, la domanda deve essere rigettata.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO